

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

25140 - 25

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 303/2025
LUCIA VIGNALE		UP - 14/03/2025
MARIA TERESA ARENA		R.G.N. 330/2025
DANIELE CENCI		
ALESSANDRO D'ANDREA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

dalla parte civile EMANATO MICHELANGELO nato a POZZUOLI il 01/12/1966

dalla parte civile SCAMARDELLA ANTONIO nato a BACOLI il 19/11/1955

dalla parte civile LEMBO ALESSANDRA nato a NAPOLI il 27/02/1972

nel procedimento a carico di:

RUSPANTINI EDOARDO nato a NAPOLI il 21/06/1961

GIROSI ORNELLA nata a NAPOLI il 10/11/1962

avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO,

che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

E' presente l'avvocato MASTROPASQUA GAETANO del foro di NAPOLI in difesa della Parte Civile EMANATO MICHELANGELO che chiede l'annullamento della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita in udienza.


E' presente per l'avvocato PICONE GIOVANNI del foro di NAPOLI difensore delle Parti Civili SCAMARDELLA ANTONIO e LEMBO ALESSANDRA, il sostituto processuale, per

delega orale, avvocato FRANCESCO BUONAUARIO del medesimo foro. il difensore presente concordando con le conclusioni del Procuratore Generale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita in udienza

In difesa di RUSPANTINI EDOARDO è presente l'avvocato SOMMA MARILISA del foro di TORRE ANNUNZIATA che, dopo aver illustrato ampiamente i motivi dogianza e riportandosi nel resto alla memoria depositata in udienza, chiede che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi delle Parti civili e del P.G.

Per la parte GIROSI ORNELLA è presente l'avvocato MIGLIACCIO CATERINA del foro di NAPOLI che, non concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di dogianza chiede di dichiarare inammissibili o in subordine rigettare i ricorsi delle parti civili e del Procuratore Generale.

Per GIROSI ORNELLA è presente altresì il codifensore avvocato BOTTI CLAUDIO del foro di Napoli che, dopo aver integrato con ulteriori motivazioni il ricorso, conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Distaccata di Ischia del 12 marzo 2021, ha assolto per non avere commesso il fatto Ruspantini Edoardo dal reato di omicidio colposo a lui ascritto, commesso in danno di Scamardella Lara, con contestuale revoca delle disposte statuzioni civili, nel resto confermando la pronuncia con cui, in primo grado, lo stesso Ruspantini era stato assolto dalla medesima imputazione con riguardo al decesso di Emanato Antonio, ed era stata, altresì, pronunciata l'assoluzione dallo stesso reato della coimputata Girosi Ornella per non avere commesso il fatto.

1.1. Ai suddetti imputati era stato, in particolare, contestato di avere integrato il delitto di cui agli artt. 40, comma 2, 113 e 589, comma 3, cod. pen. per avere, Ruspantini Edoardo nella qualità di socio della Società di Diving "Sealand Adventure s.r.l. - SuBaia", nonché di istruttore responsabile dell'escursione subacquea guidata con autorespiratore organizzata il 13 agosto 2017 presso il sito sommerso denominato "Secca delle Formiche", ubicato nel canale di Ischia, all'interno dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", ricadente nelle acque del circondario marittimo di Procida, e Girosi Ornella quale istruttrice subacquea, collaboratrice del Diving "Sealand Adventure s.r.l. - SuBaia" e responsabile, unitamente al Ruspantini, dell'organizzazione e dello svolgimento della sopra indicata escursione subacquea, la morte di Emanato Antonio e di Scamardella Lara, minore di anni tredici, avvenuta per arresto cardiaco conseguente ad asfissia meccanica da annegamento, verificatasi dopo essersi immersi all'interno di un anfratto di ridotte dimensioni posto a sedici metri di profondità in assenza di attrezzature idonee ovvero di adeguata preparazione tecnica e specifico addestramento.

L'imputazione colposa era stata ravvisata, in termini sia generici che specifici, per il fatto di avere agito con negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in violazione delle norme di cui agli artt. 3 n. 4 e 4 n. 1 dell'ordinanza n. 13/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Procida e dell'art. 15 D.M. 30 luglio 2009-Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta "Regno di Nettuno". In modo particolare, andavano individuate le responsabilità dei due prevenuti nel fatto di: non essersi informati della mancanza di possesso da parte di Scamardella Lara del brevetto di idoneità a effettuare attività di immersione con autorespiratore; non avere impedito alla minore di partecipare a scopo addestrativo a tale immersione, peraltro essendo essa espressamente vietata in quell'area protetta a persone prive di brevetto; avere omesso di far presenziare la Scamardella e l'Emanato - partecipanti come



loro clienti all'immersione - al *briefing* informativo preliminare; non avere impedito alle due vittime di immergersi senza il loro accompagnamento, essendo loro i responsabili dell'immersione e della sicurezza dei soggetti partecipanti all'immersione; non avere verificato il corretto funzionamento del materiale in dotazione alle persone decedute; non essersi informati sul percorso che l'Emanato e la Scamardella avevano intenzione di seguire, in particolar modo assicurandosi che esso non avrebbe riguardato cunicoli o anfratti pericolosi.

2. Il giudice di primo grado, in esito all'espletamento di una complessa attività istruttoria, aveva dichiarato Ruspantini Edoardo colpevole del reato a lui ascritto commesso in danno della sola Scamardella Lara - e quindi non per la morte di Emanato Antonio - e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Scamardella Antonio e Lembo Alessandra. Girosi Ornella era stata assolta, invece, dall'imputazione ascittale per non avere commesso il fatto.

Con motivazione particolarmente diffusa ed esplicativa, il primo giudice aveva, in particolare, ravvisato due fondamentali addebiti colposi riferibili alla posizione di Ruspantini Edoardo, determinativi della sua responsabilità penale.

L'imputato, in primo luogo, si sarebbe dovuto rifiutare di accettare la stipula di un contratto di accompagnamento di Scamardella Lara ("dichiarazione dei rischi e delle responsabilità", formalmente sottoscritto dal padre della minore in qualità di suo legale rappresentante) e di imbarcarla come cliente, essendo lei priva di brevetto e, quindi, del tutto impossibilitata a immergersi nell'area marina protetta "Regno di Nettuno".

Sotto altro profilo, una volta stipulato, comunque, il suddetto contratto, con conseguente assunzione di una posizione di garanzia dell'integrità fisica della minore e dell'obbligo giuridico di salvaguardarne la salute e la vita, il Ruspantini avrebbe dovuto adempiere a un onere di informazione nei suoi confronti e al relativo suo accompagnamento - in aggiunta alle prestazioni già assicurate da parte dell'Emanato - al fine di prevenire i possibili esiti infausti che un'attività assai pericolosa come l'immersione subacquea poteva cagionare. Avrebbe dovuto, altresì, informarsi preventivamente del percorso subacqueo che l'Emanato aveva intenzione di compiere con la sua allieva, sconsigliandolo dall'entrare nei pericolosi anfratti ivi presenti, nonché andare lui stesso sott'acqua, o inviare una guida aggiuntiva del suo Diving, al fine di seguire la Scamardella durante il corso dell'intera sua immersione.



Ciò, per il primo incidente, aveva comportato l'integrazione di una responsabilità penale di rilievo ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., per non avere impedito il Ruspantini la verificazione dell'evento mortale che la posizione di garanzia da lui assunta avrebbe dovuto espressamente evitare.

Girosi Ornella era stata assolta, invece, dall'imputazione a lei ascritta per non avere rivestito la qualifica di responsabile dell'immersione, essendo stata comunicata alla Guardia Costiera la sua sola qualità di guida. Peraltro, in tale veste, aveva seguito un gruppo di clienti composto da sei unità, cui non si sarebbe potuta aggiungere la Scamardella, essendo stabilito per legge che ogni guida può seguire al massimo sei subacquei nelle aree marine protette. Era stata, altresì, valorizzata la circostanza che la Girosi, a differenza del Ruspantini, non fosse né titolare né socia del Diving "Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia".

3. La decisione parzialmente condannatoria emessa da parte del primo giudice è stata, in particolare, ribaltata dalla Corte territoriale per avere ritenuto che gli imputati, nelle rispettive qualità descritte in imputazione, non avessero assunto alcun obbligo di protezione dell'incolumità della minore Scamardella, oltre che dell'Emanato, tenuto conto della natura del rapporto specificamente instauratosi tra gli imputati e le vittime, invero limitatosi a prevedere il mero espletamento del servizio di accompagnamento presso lo specchio d'acqua ove doveva essere effettuata l'immersione.

Per la Corte di appello, cioè, l'obbligo contrattuale assunto dagli imputati, e dal Ruspantini in particolare, aveva avuto ad oggetto unicamente il c.d. passaggio barca e il servizio logistico di superficie, invero consentito e molto diffuso nella prassi, in particolar modo nelle aree marine protette - come è quella denominata "Regno di Nettuno", presso il canale di Ischia, ove si trova il sito sommerso "Secca delle Formiche" -.

Conseguentemente, per la Corte di merito nessuna posizione di garanzia era stata assunta dal Ruspantini e dalla Girosi nei confronti delle due vittime in relazione all'immersione che esse, in maniera del tutto autonoma e individuale, sotto la guida dell'Emanato, e cioè di un istruttore assai esperto cui la minore era stata affidata dai genitori in via esclusiva come allieva per il tirocinio, avevano deciso di effettuare come gruppo distinto, del tutto avulso rispetto a quello formato dagli altri clienti, invece rimesso al controllo dei due prevenuti.

In ogni modo, a prescindere dalla sussistenza di un'effettiva posizione di garanzia gravante a carico degli imputati, la Corte di appello ha ritenuto decisiva, ai fini dell'esclusione di ogni responsabilità a loro riferibile, la circostanza che l'evento sarebbe stato determinato in via esclusiva dall'iniziativa di introdursi nella pericolosa grotta assunta in maniera del tutto imprevedibile ed eccentrica

da parte dell'Emanato che, interrompendo ogni nesso eziologico tra la condotta riferibile agli imputati e la verificazione del decesso delle vittime, ha posto in essere un comportamento del tutto imprudente ed estemporaneo, generativo di una causa sopravvenuta autonoma, da sola sufficiente a cagionare la verificazione dei tragici fatti.

4. Avverso tale ultima sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo quattro motivi di dogliananza, i primi tre dei quali limitati alla pronuncia di assoluzione di Ruspantini Edoardo dal delitto di omicidio colposo commesso in danno della minore Scamardella Lara.

Con il primo ha eccepito contraddittorietà della motivazione, per risultare essa in contrasto con talune emergenze probatorie che escluderebbero la ritenuta circostanza per cui la Scamardella sarebbe stata affidata in via esclusiva all'Emanato, avendola, ad esempio, accompagnata i suoi genitori presso i locali della "Sealand Adventure s.r.l. - SuBaia" per consentirle di partecipare al *briefing* informativo preliminare all'immersione.

Con la seconda censura il P.G. ricorrente ha lamentato mancanza e illogicità della motivazione espressa dal giudice di appello in ordine al fondamento della sottoscrizione operata dal padre della minore, quale esercente la responsabilità genitoriale, della "Dichiarazione dei rischi e delle responsabilità", e degli obblighi che ne sarebbero derivati in capo al Ruspantini, con correlata assunzione di responsabilità diretta in ordine alla garanzia della sicurezza della Scamardella nel corso della immersione.

Ne sarebbe conseguita, cioè, l'immediata assunzione di una specifica posizione di garanzia da parte del Ruspantini, del tutto prescindente dall'affidamento della minore all'Emanato, avente ad oggetto l'assunzione di specifici doveri di diligenza in qualità di professionista subacqueo tenuto ad accompagnare la giovane nel corso dell'immersione, essendo stata la stessa a lui affidata contrattualmente. Non risulterebbe, altrimenti, logica la sottoscrizione di tale documento ove si ritenesse l'esclusiva assunzione dell'obbligo di protezione della minore da parte dell'Emanato, né sarebbe esplicabile il perché anche tale ultimo avesse, poi, dovuto sottoscrivere la medesima dichiarazione.

Con la terza dogliananza è stata dedotta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'interpretazione della frase "ci vediamo giù" profferita dall'Emanato prima di immergersi, che non rappresenterebbe, come invece ritenuto dalla Corte di appello, una mera formula di cortesia o di consuetudine, bensì dimostrerebbe come l'Emanato fosse pienamente consapevole del fatto che



tutte le immersioni si stessero svolgendo contestualmente e fossero collegate tra di loro.

Con il quarto motivo – come detto l'unico comune rispetto ad entrambi gli imputati - il P.G. ricorrente ha lamentato che la loro assoluzione sarebbe stata pronunciata in violazione delle regole dettate in materia di cooperazione colposa nei reati omissivi impropri.

Non sarebbero state adeguatamente valorizzate, in particolare, le circostanze, invero evidenziate da parte di alcuni testi escussi, per cui il c.d. passaggio barca sarebbe stato vietato nell'area marina teatro dell'immersione – diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello per cui, invece, trattavasi di prassi consuetudinaria consentita - e per cui presso tale area non sarebbe stata consentita l'immersione di subacquei privi di brevetto.

Conseguentemente, sia il Ruspantini che la Girosi non avrebbero dovuto consentire, nelle ricoperte qualità, alla Scamardella e all'Emanato di realizzare un'escursione a fini didattici in quel tratto di mare protetto, in quanto espressamente vietato da specifica normativa, né avrebbero dovuto permettere alla minore priva di brevetto di effettuare ivi un'immersione.

Tali condotte omissive, unitamente a quella di aver consentito alle due vittime di immergersi autonomamente e non in loro presenza, avrebbero, dunque, avuto rilievo eziologico ai fini della verificazione del tragico evento, in quanto connotate da incidenza causale, in termini di cooperazione colposa, nella relativa sua determinazione. Nessun rilievo, dunque, avrebbero avuto le imprudenze fatali commesse dall'Emanato, in quanto inidonee a porsi quali cause sopravvenute autonome, da sole sufficienti a determinare la morte delle due vittime.

5. La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata anche dalla parte civile costituita Emanato Michelangelo, che ha dedotto, a mezzo del suo difensore, sette motivi di ricorso.

Con il primo ha eccepito violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla carenza di formula decisoria, in particolare lamentando che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il motivo di appello con cui la parte civile aveva dedotto che, essendo stata pronunciata la condanna del Ruspantini per il solo omicidio colposo commesso in danno di Scamardella Lara, non sarebbe stata emessa pronuncia alcuna da parte del primo giudice in ordine al delitto contestato all'imputato per il decesso di Emanato Antonio.

Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge per non essere stato evinto dalla documentazione in atti – e, in particolare, dalla scheda immersione subacquee, dal foglio



indicante i responsabili dell'immersione, dal foglio identificativo dei clienti partecipanti all'immersione e dalla "Dichiarazione dei rischi e delle responsabilità" – oltre che dalle convergenti dichiarazioni rese da numerosi testi escussi (De Angelis, Buono, Emanato, Facchi, Rotoli e Visalli) come Emanato Antonio e Scamardella Lara fossero clienti del Diving "Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia", e non dei semplici soggetti trasportati, e come, pertanto, il Ruspantini, in quanto responsabile dell'immersione, ricoprisse una specifica posizione di garanzia nei loro confronti, così come di tutti gli altri clienti partecipi a tale attività, con correlato dovere di loro protezione e obbligo di sorvegliare costantemente su costoro.

Con la terza dogliananza è stata eccepita motivazione apparente e illogica, osservando come la Corte di merito avrebbe errato nel non evidenziare come sarebbe risultata del tutto irresponsabile e incongrua la condotta con cui il Ruspantini, invece di guidare in acqua i subacquei quale responsabile dell'immersione, avrebbe deciso di rimanere inopportunamente sulla barca.

Ciò avrebbe rappresentato una grave inadempienza posta in essere da parte dell'imputato, unitamente a quelle di: non avere avuto a bordo le attrezzature e i dispositivi necessari per le emergenze in mare; avere omesso di controllare che la Scamardella non avesse il necessario brevetto; non avere impedito alla minore di salire a bordo della sua imbarcazione e poi di effettuare l'immersione; avere consentito all'Emanato e alla Scamardella di entrare in acqua da soli e senza istruttore, invece di aggregarli a tutti gli altri clienti; non avere verificato il percorso in acqua che l'Emanato aveva intenzione di compiere; avere omesso di assegnare ai due una seconda guida; provvedere a ricercare tempestivamente i due dispersi, attivandosi per accelerare l'intervento dei soccorsi.

Con la quarta censura la parte civile ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che la motivazione con cui la Corte di appello aveva ritenuto che l'accordo tra il Ruspantini e le due vittime avesse avuto a oggetto solo il c.d. passaggio barca, di natura amichevole, risulterebbe il frutto di supposizioni opinabili e di un erroneo travisamento di plurimi elementi probatori, dovendo la prestazione resa dalla "Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia" ritenersi fondata su specifici presupposti normativi e una ben precisa regolamentazione contrattuale.

Con il quinto motivo è stato dedotto vizio motivazionale e travisamento, per essere stato erroneamente interpretato il senso della frase "ci vediamo giù", profferita dall'Emanato prima di immergersi, atteso che essa dimostrerebbe come l'Emanato fosse pienamente consapevole del fatto che tutte le immersioni



si stessero svolgendo contestualmente e fossero collegate tra loro, perciò manifestando la volontà di riunirsi successivamente con tutto il resto del gruppo.

Con la sesta doglianza il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e travisamento in ordine alle ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di escludere la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del Ruspantini, sull'erroneo presupposto, frutto di un mancato esame di opposte risultanze probatorie, che la Scamardella fosse stata affidata in via esclusiva a Emanato Antonio.

Con l'ultima censura, infine, la parte civile ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla decisione con cui la Corte di merito ha ritenuto di escludere ogni nesso di causa tra la condotta imputabile al Ruspantini e la verificazione dell'evento, sul presupposto di aver ritenuto del tutto imprevedibile e anomalo il comportamento con cui l'Emanato aveva improvvidamente deciso di recarsi nella grotta, teatro dell'incidente, unitamente a una minore inesperta e priva di brevetto. L'omessa discesa in acqua del responsabile dell'immersione avrebbe, infatti, avuto rilievo causale sicuramente concorrente nella verificazione del tragico evento, avendo, di fatto, privato l'Emanato di un necessario supporto nel corso di una situazione critica ipoteticamente verificabile nell'espletamento di un'attività altamente pericolosa quale è l'immersione subacquea.

6. Avverso la pronuncia della Corte di appello è stato, infine, presentato un terzo ricorso ad opera delle parti civili costituite Scamardella Antonio e Lembo Alessandra, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40, comma 2, 41, comma 2, 113 e 589 cod. pen.

I ricorrenti hanno, in primo luogo, lamentato travisamento delle risultanze probatorie e manifesta illogicità della decisione, eccependo che la Corte di merito avrebbe operato un'analisi solo limitata e parcellizzata del panorama probatorio in atti, in particolar modo esaminando la fase dell'immersione - peraltro confondendo la disciplina regolante le immersioni didattiche rispetto a quelle ricreative - in modo isolato rispetto alla antecedente fase programmativa, di precipua competenza degli odierni imputati.

Da tali antecedenti si evincerebbe, in modo certo, come il Ruspantini e la Girosi fossero istruttori e guide responsabili della escursione, e quindi anche soggetti responsabili dell'affidamento della Scamardella, per come, in particolare, evincibile dal contratto stipulato lo stesso 13 agosto 2017 tra il padre della minore e la "Sealand Adventure s.r.l. - SuBaia", il cui reale significato,



testualmente inequivoco, sarebbe stato palesemente distorto da parte dei giudici di appello, in virtù di un'interpretazione manifestamente illogica.

Sotto altro profilo, quindi, le parti civili ricorrenti hanno lamentato che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'insussistenza di una posizione di garanzia in capo al Ruspantini per carenza di leggi specifiche di riferimento, dovendo la stessa essere individuata in forza di obbligazioni nascenti dal contratto stipulato con il padre della minore, in ossequio ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

La violazione di questi specifici obblighi avrebbe assunto rilevanza concausale nella determinazione dell'evento mortale, costituendo la successiva condotta dell'Emanato un sopravvenuto fatto colposo del terzo comunque inidoneo a precludere l'imputazione causale del tragico fatto alla condotta perpetrata da parte degli odierni imputati.

7. Il difensore della parte civile costituita Emanato Michelangelo ha depositato memoria scritta, con cui, integrando ulteriormente taluni motivi di dogianza già dedotti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.


8. Il difensore dell'imputato Ruspantini Edoardo ha depositato memoria difensiva, con cui ha censurato, sotto vari profili, i motivi di ricorso dedotti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nonché dalle parti civili Emanato Michelangelo, Scamardella Antonio e Lembo Alessandra, infine chiedendo che tali ricorsi vengano dichiarati inammissibili, ovvero rigettati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I proposti ricorsi sono fondati con riguardo ai motivi concernenti la disposta assoluzione di Ruspantini Edoardo in appello, per l'effetto imponendosi la conseguente pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di tale imputato.

2. Il Collegio rileva, infatti, la fondatezza delle censure, dedotte in tutti i ricorsi proposti, concernenti la ricorrenza di carenze logico-motivazionali presenti nel provvedimento impugnato, tali da non consentire di legittimare, in ossequio ai parametri previsti dalla giurisprudenza di legittimità, il disposto ribaltamento della pronuncia di condanna del Ruspantini in primo grado, così da imporre la conseguente pronuncia di annullamento della sentenza impugnata.

Ed infatti, questa Corte ha già da tempo chiarito che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello, pur



senza rinnovazione della istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Nel caso in cui, tuttavia, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191235-01), in modo da fornire puntuale ed esaustive risposte alle censure addotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti).

Tali principi sono stati ulteriormente approfonditi, essendosi, in particolare, precisato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01), mettendo in luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del *decisum* impugnato (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01), dando, pertanto, alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005-01).

Si è, quindi, cristallizzato un principio interpretativo in merito all'obbligo di motivazione, affermandosi che il giudice di appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (così da ultimo, tra le numerose pronunce in tal senso, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948-01).

3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, il Collegio rileva come la Corte territoriale, nel ribaltare in senso assolutorio la precedente decisione di condanna, non abbia adempiuto agli specifici oneri di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, ma abbia, in senso opposto, operato una valutazione solo parcellizzata della sentenza di primo grado, invero non esaminata in maniera complessiva, attraverso una motivazione esaustiva e congrua.

Il giudice di appello, infatti, ha espresso talune considerazioni apodittiche finalizzate ad accogliere, talvolta in maniera acritica, le doglianze eccepite da parte della difesa, operando una ricostruzione alternativa della vicenda in esame senza, tuttavia, operare una congrua valutazione di specifici aspetti già adeguatamente vagliati da parte del primo giudice e da lui posti a fondamento dell'originaria decisione di condanna.

Così, in particolare, non appare chiaro il fondamento logico su cui la Corte territoriale ha ritenuto di poter desumere, in termini di assoluta certezza, che oggetto esclusivo dell'obbligo contrattuale del Ruspantini nei confronti della Scamardella fosse quello di consentirle il mero passaggio barca e il servizio logistico di superficie, senza assunzione di nessuna specifica posizione di garanzia. E' soprattutto illogica, in particolare, la parte motivazionale con cui il secondo giudice, nel rinforzare la già espressa convinzione per cui la minore era stata affidata in via esclusiva all'Emanato, con esclusione di obbligo alcuno gravante a carico del Ruspantini, ha rapidamente e assertivamente definito il documento denominato "dichiarazione dei rischi e delle responsabilità", sottoscritto dal genitore della Scamardella, come una generica manleva, senza valutarne l'obiettivo contenuto e ritenendo che lo stesso non presentasse alcuna valenza contrattuale, così da non porsi in contrasto con il ritenuto rapporto di affidamento in via esclusiva dell'allieva all'Emanato.

Orbene, a prescindere dagli specifici motivi per cui Emanato Antonio avesse avuto la necessità di rivolgersi al Diving del Ruspantini per guidare la Scamardella nell'immersione subacquea (impossibilità di accedere in modo autonomo in quel tratto di mare, mancanza di una struttura professionale organizzata, assenza di autorizzazione a guidare immersioni di terzi), risulta comunque non congrua, rispetto a plurimi elementi fattuali debitamente valorizzati nella sentenza di primo grado, la valutazione con cui la Corte di merito ha ritenuto di limitare l'oggetto del rapporto instauratosi tra gli imputati e le vittime al mero espletamento del servizio di accompagnamento presso lo specchio d'acqua teatro dell'immersione, con conseguente assunzione di un



obbligo contrattuale limitato al solo passaggio barca e al servizio logistico di superficie.

Tale conclusione non tiene conto di plurimi aspetti, invero mal valutati o del tutto non considerati da parte della Corte di appello, che, invece, erano stati debitamente valorizzati nella sentenza di primo grado.

Così, ad esempio, il secondo giudice non ha adeguatamente tenuto conto del fatto che il padre della Scamardella – così come, invero, lo stesso Emanato Antonio – avesse sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della figlia, la “dichiarazione dei rischi e delle responsabilità” del 13 agosto 2017, che, pur costituendo una sorta di “liberatoria” che il Diving “Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia” faceva firmare a tutti i propri clienti prima delle immersioni, pur sempre si connotava per dei contenuti specifici e di rilievo, di cui tener doverosamente conto. Ed infatti, in tale documento – qualificato dal primo giudice come contratto atipico – era stato fatto testuale riferimento al c.d. servizio di accompagnamento, e cioè alla circostanza che i subacquei professionisti del Diving avrebbero provveduto ad accompagnare nelle immersioni i loro clienti, a loro volta tenuti a rispettare tutte le indicazioni fornite dai loro accompagnatori.

In tal maniera, per il Tribunale, sarebbe sorto un ben preciso vincolo contrattuale per cui i clienti sarebbero stati affidati ai loro accompagnatori e sottoposti alla loro vigilanza, conseguentemente determinando l’assunzione da parte dei subacquei professionisti di una specifica posizione di garanzia, di rilievo ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.

Con argomentazione logica, e invero esente da ogni vizio giuridico, il Tribunale aveva, altresì, fattualmente ritenuto che fosse intervenuta la stipula in forma scritta, sia da parte della Scamardella (per il tramite del di lei padre) che dell’Emanato, di un contratto di assistenza con il Diving “Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia”, di cui erano a tutti gli effetti clienti per l’escursione subacquea organizzata il 13 agosto 2017 presso il sito sommerso denominato “Secca delle Formiche”.

Da tale contratto sarebbero scaturiti, quindi, precisi obblighi preparatori all’immersione e di natura informativa, soprattutto con riguardo agli specifici rischi presenti in quella particolare zona di mare.

Sotto altro profilo, poi, la Corte di merito non ha fornito la necessaria motivazione rafforzata, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad altri elementi di valutazione considerati da parte del primo giudice ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza del Ruspantini.

Tale ultimo, ad esempio, era stato espresso osservando come l’imputato, in qualità di responsabile dell’immersione, non avrebbe dovuto comunque consentire alla Scamardella di usufruire del c.d. passaggio barca.



Per immergersi in quel determinato tipo di sito, infatti, non definibile ad "acque libere", vi era l'assoluta necessità di essere muniti di brevetto, mentre la minore, che in precedenza aveva partecipato solo a due immersioni sempre sotto la guida di Emanato Antonio, ne era del tutto sprovvista, peraltro venendo indicata negli stessi documenti redatti dal Diving come una persona ancora "in addestramento".

Ancora, la Scamardella, accompagnata dai genitori e dall'Emanato, aveva partecipato, sia pur non per tutto il periodo di svolgimento, a una breve riunione organizzativa volta a pianificare l'effettuanda immersione presso la sede del Diving "Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia".

Risulta, poi, documentalmente provato, e in particolare dalla comunicazione effettuata alla Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo, che l'escursione subacquea fosse stata organizzata, nel giorno dei fatti, in via esclusiva dal Diving "Sealand Adventure s.r.l. – SuBaia", indicando nell'elenco dei partecipanti (c.d. "foglio barca") anche il nominativo di Scamardella Lara, accompagnato dalla dicitura "in addestramento".

Trattasi di aspetti non considerati o poco valutati da parte del secondo giudice, che ha redatto su tali punti una motivazione assente o comunque non sviluppata adeguatamente.

La Corte di appello, cioè, invece di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, con predisposizione di una nuova e compiuta struttura motivazionale idonea ad esplicare le difformi conclusioni raggiunte, si è limitata a ritenere fondate le doglianze espresse dall'appellante, senza valutare, nella dovuta maniera, anche i motivi per cui le stesse erano già state diffusamente disattese da parte del primo giudice.

Anche la motivazione con cui la Corte territoriale, pur ritenendo l'insussistenza di una posizione di garanzia gravante a carico del Ruspantini - per essere stata affidata la vittima alla sola guida dell'Emanato, creando un gruppo del tutto distinto e autonomo rispetto a quello degli altri clienti - ha, comunque, ritenuto che pure l'eventuale presenza di una simile responsabilità sarebbe stata superata dalla condotta estemporanea e imprevedibile assunta dall'Emanato, che aveva deciso improvvisamente di introdursi in una pericolosa grotta, così creando una causa sopravvenuta autonoma da sola sufficiente a cagionare la verifica dei tragici eventi, non appare confrontarsi in maniera adeguata e congrua con la motivazione resa da parte del primo giudice sul punto, per il quale vi sarebbe stata, a prescindere, la ricorrenza della responsabilità del Ruspantini per non avere accompagnato, o fatto accompagnare, la minore da una guida aggiuntiva, in adempimento all'obbligo di assistenza da lui contrattualmente assunto.



Per come evidenziato nella sentenza di primo grado, infatti, tale condotta eccentrica dell'Emanato sarebbe stata sicuramente notata da un accompagnatore del Diving che, ove presente, avrebbe potuto subito interrompere l'immersione e accompagnare la Scamardella fuori dall'acqua, riportandola tempestivamente in superficie. La presenza di un accompagnatore ulteriore, cioè, sarebbe servita proprio a non consentire all'Emanato di commettere imprudenze, facendo entrare la sua allieva negli anfratti, così da impedire, per lo meno alla minore, di proseguire in un'attività particolarmente pericolosa, anche considerata la sua notevole inesperienza.

4. A conclusioni completamente diverse deve giungersi, invece, con riferimento a Girosi Ornella, risultando destituiti di fondamento gli - invero scarni - motivi di dogianza espressi dai ricorrenti con riguardo alla sua posizione processuale, finalizzati a invocare il riconoscimento della sua responsabilità penale e civile.

Per come congruamente e logicamente evidenziato dai giudici di merito in una doppia conforme pronuncia assolutoria, infatti, l'imputata non aveva assunto nessuna specifica posizione di garanzia nei confronti delle due vittime, e della Scamardella in particolare, considerato che: non rivestiva nessuna qualifica all'interno del Diving, di cui non era né titolare né socia; in occasione dei fatti, non era la responsabile dell'immersione, essendo stata comunicata alla Guardia Costiera la sua sola qualità di guida; in tale ultima veste, non avrebbe mai potuto accompagnare in acqua la Scamardella, essendole già stato affidato un gruppo di sei clienti, quindi composto dal numero massimo di unità che una guida può seguire nelle aree marine protette, secondo il dettato dell'art. 15, comma 4 lett. a), del decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 luglio 2009.

5. Da ultimo, e solo per completezza espositiva, il Collegio rileva l'infondatezza anche della censura proposta dalla parte civile Emanato Michelangelo nel suo primo motivo di ricorso, essendo di palmare evidenza come non sussista nessuna carenza nella formula decisoria utilizzata da parte del primo giudice, per essere stata pronunciata dal Tribunale la condanna di Ruspantini Edoardo, con motivazione assai chiara e particolarmente diffusa, per il solo omicidio colposo commesso in danno di Scamardella Lara, senza ascrivere all'imputato alcun tipo di responsabilità in relazione all'intervenuto decesso di Emanato Antonio, con cui aveva stipulato un contratto solo simulato, del tutto inidoneo a comportare l'assunzione di una sua specifica posizione di garanzia nei confronti di tale vittima.



6. Ne consegue, per tutte le ragioni esposte, l'accoglimento dei proposti ricorsi limitatamente alla posizione di Ruspantini Edoardo, con conseguente annullamento nei suoi confronti della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, cui viene demandata anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.


P. Q. M.

Annnulla la sentenza impugnata nei confronti di Ruspantini Edoardo e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2025

Il Consigliere estensore

Alessandro D'Andrea



Il Presidente

Francesco Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 9/03/2025



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo